

Iniziativa per migliorare la sicurezza nelle scuole

## Classi sovraffollate

### CHIEDERE L'INTERVENTO DEI PREFETTI

La situazione di sovraffollamento delle classi di scuola PRIMARIA è uno dei problemi di cui più volte abbiamo trattato nel notiziario, ricordando come storicamente la **L. 820/1971** avesse posto il **limite di 25 alunni per classe**; l'articolo 12 della legge n. 820 del 1971 recita infatti:

*"L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati*

*nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. (...)*

*Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1.*

*Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.*

*Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione."*

Successivamente, l'emanazione del **DM 331/98** che autorizzava a costituire classi, in via del tutto eccezionale, con uno **scostamento del 10%** rispetto ai limiti massimi e minimi del nu-

mero degli alunni ha legittimato l'operato dei Dirigenti scolastici a "sovraffollare" le classi e l'eccezione sta invece diventando la regola! (Nel caso del numero massimo di alunni il 10% si concretizza in due alunni in più, talvolta arrotondati a tre, quindi classi da 27-28 unità).

In realtà la legge 820 non è ancora stata abrogata né risulta derogabile

rispetto ad un Decreto Ministeriale e neppure rispetto ad una finanziaria (che ha aumentato dello 0,4 % il rapporto alunni-classe).

Rino Di Meglio ha denunciato con forza, presso gli organi di stampa, la necessità di riportare il numero degli studenti nei limiti imposti dalle norme sulla sicurezza. È questo l'obiettivo dell'iniziativa **"Meno alunni per classe"** promossa

dalla Gilda degli Insegnanti contro il sovraffollamento delle aule scolastiche e i pericoli che ne derivano per docenti e allievi. Precise norme di sicurezza quali il **Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992** ("Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica") impongono

(Continua a pagina 2)

## Vacanze in ostaggio

Il ministro per i

**BENI CULTURALI** sta pensando alle vacanze scolastiche: vuole cambiarle accorciando quelle estive ed allungando quelle natalizie e pasquali.

Ha formulato la proposta durante l'annuale assemblea della Federalberghi (ai posteri l'ardua sentenza!).

Il nostro ministro Fioroni, sembra aver accettato l'invito del ministro Rutelli e si sta dando da fare.

Ma lo sanno i ministri che esiste il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che attribuisce **alle regioni la determinazione annuale del calendario scolastico?**

Sembra di no, a conferma del fatto che la normativa che regola il sistema scolastico è talmente complessa, contraddittoria, farraginosa e imponente da far impantanare chiunque se ne accosti, anche il Ministro della Pubblica Istruzione.

Stando così le cose non dovremmo stupirci se le regioni (nella quasi totalità), al momento di formulare il calendario scolastico, non tengono conto di quanto la vigente normativa prevede per il funzionamento delle scuole.

(Continua a pagina 2)

### SOMMARIO

- Pag. 2** - Modello di denuncia al Prefetto  
- La risposta del Ministero
- Pag. 3** - BOCCIATURE: la decisione spetta ai docenti  
- Trattenute
- Pag. 4** - Supplenti inesistenti
- Pag. 5** - Supplenti senza stipendio  
- Attività aggiuntive ed ore eccedenti
- Pag. 6** - RSU: indicazioni
- Pag. 7** - ENAMaccio  
- Ricorso vinto
- Pag. 8** - Quesitario

## Classi sovraffollate

(Continua da pagina 1)

che non venga superato il limite di 25, pertanto tutti i dirigenti provinciali Gilda e SAM-Gilda si impegneranno a monitorare le scuole per individuare le situazioni non a norma e segnalarle ai Prefetti chiedendo loro che facciano rispettare le normative sulla sicurezza nelle scuole e delle misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

La denuncia ha già ottenuto buon esito in provincia di Ragusa dove l'intervento del prefetto ha sollecitato l'Amministrazione scolastica a rispettare il limite di 26 alunni per classe nella formulazione degli organici.

Invitiamo pertanto tutti i nostri iscritti a segnalare eventuali situazioni di sovraffollamento presso le nostre sedi e responsabili provinciali.

Michela Gallina

## Vacanze in ostaggio

(Continua da pagina 1)

le dell'infanzia.

Forse gli addetti ai lavori non hanno mai letto la parte della



riforma Moratti (L.53/03) che apporta modifiche al funzionamento della scuola dell'infanzia, forse, siamo benevoli, se ne dimenticano al momento della stesura del calendario.

Ecco un pro memoria:

**In merito al calendario scolastico si richiama l'attenzione sulle norme vigenti, L. 53/03 – DL 59/04 – CM 29/04, le quali stabiliscono per la scuola dell'infanzia UN MONTE ORE ANNUALE DISTRIBUITO SU 35 SETTIMANE.**

**Al punto 1.3 della CM n. 29 si precisa che "...rimane affidato all'autonomia delle istituzioni scolastiche il compito di definire i quadri orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico e con le prevalenti richieste delle famiglie".**

Il SAM-GILDA ha chiesto alle regioni di tener conto della succitata normativa e pertanto, di non continuare a fissare il 30 giugno come termine tassativamente conclusivo delle attività educative della scuola dell'infanzia.

Chiara Moimas

**Nel caso in cui gli insegnanti vogliano provvedere direttamente a denunciare le situazioni di sovraffollamento, possono utilizzare un modello simile a questo:**

### MODELLO DI DENUNCIA AL PREFETTO

Al Prefetto di .....  
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco.....

Alla protezione civile.....  
All'ASL.....

**OGGETTO: sicurezza negli edifici scolastici, misure per l'evacuazione in caso di emergenza.**

Le insegnanti in servizio presso la scuola....., informate in merito all'organico di diritto - anno scolastico 2007/08 - così come risulta dai prospetti alunni-classes divulgati dall'Ufficio Scolastico Regionale, hanno constatato che il rapporto alunni-classes è tale da disattendere quanto previsto dal D.M. 26 Agosto 1992 "norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" che, all'art. 5 "MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA" punto 5.0, precisa che il massimo affollamento previsto è di **26 persone/aula**, quindi non più di 25 alunni per classe, se è prevista la presenza di un solo docente, ed un numero proporzionalmente inferiore a 25 per classe nel caso in cui gli interventi didattici prevedano la presenza contemporanea di più docenti (ad esempio, in tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e laddove l'insegnante di sostegno operi in compresenza). Il D.M. precisa inoltre che, qualora le persone effettivamente presenti siano in numero diverso dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal titolare dell'attività, responsabile, per eventuali inadempienze, anche in relazione al D.Lvo n. 626/1994.

Considerando l'alto valore che riveste il tema della sicurezza, specie nelle scuole, e il fatto che questo tipo di inadempienza compromette gravemente i posti di lavoro degli operatori scolastici e la qualità stessa del servizio, si invitano i Dirigenti Scolastici interessati ad adeguare l'organico di diritto per l'anno scolastico 2007/2008 alla situazione di fatto, al fine di riportare il numero degli alunni per classe ad un valore tale da garantire una presenza effettiva nell'aula **non superiore a 26 persone**, così come previsto nel citato D.M.

Si invitano inoltre i responsabili delle altre istituzioni in indirizzo ad emettere i provvedimenti di loro competenza, affinché le condizioni di sicurezza siano rispettate in tutti gli Istituti Scolastici della Regione.

Si rimane in attesa di riscontro.

## La risposta del Ministero

**Iscrizioni, Ministero:  
nessun rischio sovraffollamento**

Roma, 2 maggio 2007

"Nessun rischio di sovraffollamento per le superiori nel prossimo anno scolastico: aumentano di 6000 unità gli alunni secondo le iscrizioni presentate, ma nulla cambia per le disposizioni ed i criteri di formazione delle classi per cui il rapporto alunni per classe per il prossimo anno rimane sostanzialmente stabile": è quanto afferma Giuseppe Fiori, Direttore generale del personale della scuola

del ministero della Pubblica Istruzione.

"Ne consegue che - prosegue Fiori - quando si formeranno le classi tenendo conto degli alunni effettivamente frequentanti, se ci sarà sovraffollamento si procederà, all'inizio dell'anno scolastico, all'eventuale sdoppiamento delle classi e all'assegnazione del numero dei docenti necessario.

In conclusione nel prossimo anno scolastico le classi dei licei e degli istituti tecnici, professionali e artistici si attesteranno sui valori di questi ultimi anni che vedono il tetto massimo di 25 alunni per classe salvo poche, giu-

stificate eccezioni. Semmai la prevista flessibilità di uno o due alunni in più sarà usata, come è sempre avvenuto, per evitare la formazione di classi eccessivamente esigue ed onerose, cioè "sottoaffollate".

Inoltre, con l'immissione in ruolo di 50.000 docenti, aumenterà sensibilmente nel prossimo anno scolastico la percentuale di quelli di ruolo rispetto ai precari, migliorando così, attraverso la stabilizzazione del rapporto - conclude Fiori - anche la qualità complessiva dell'insegnamento".

## BOCCIATURE: la decisione spetta ai docenti



periodo degli scrutini di fine anno è bene rispolverare alcuni passaggi e cambiamenti che sono stati introdotti dalla riforma Moratti ed i cui effetti perdurano e perdureranno fintanto che nuove norme non giungeranno a modificarli.

Per quanto riguarda la scuola primaria, in merito alla valutazione ed in particolare alla decisione di eventuali provvedimenti di bocciatura, fino a prima della Riforma Moratti, il Consiglio d'Interclasse deliberava a maggioranza e il D.S. aveva diritto ad un voto come ciascun

docente.

Con la riforma, Consiglio d'interclasse e dirigente sono stati spogliati della prerogativa di cui prima godevano ed è bene che questo venga ricordato in quanto, in alcune scuole, soprattutto i dirigenti tendono ad interferire nelle decisioni degli insegnanti.

La Riforma infatti nei tre documenti normativi che l'hanno caratterizzata: Legge Delega 53/2003, Dlvo 59/2004 e C.M. 29/2004, ha espropriato il dirigente scolastico del potere di esprimersi in merito alla valutazione degli alunni ed ha conferito agli insegnanti di classe, e solo ad essi all'unanimità, il potere di decidere in merito alla valutazione ed anche all'eventuale bocciatura di un alunno.

Ripercorrendo in ordine cronologico i documenti sopraccitati troviamo un primo accenno all'interno della L. 53/2003 (art. 3, lettera a): **Valutazione degli apprendimenti e del Sistema educativo di istruzione e di formazione**

*a) La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (...)*

In questo primo documento la formulazione è generica ma già esclude il dirigente.

**Nel D.lvo 59 del 2004 all'art. 8 - La valutazione nella Scuola Primaria** - commi 1 e 2 troviamo quanto segue:

*1. la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.*

*2. I medesimi docenti, con **decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

La **C.M. n. 29 del 2004** aggiunge delle informazioni su quali debbano essere gli elementi di valutazione conseguenti agli aspetti introdotti dalla riforma, infatti al paragrafo: "**Aspetti significativi del provvedimento legislativo**" leggiamo quanto segue:

*La valutazione degli alunni:*

- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.

**Michela Gallina**

## Trattenute

**A**nche quest'anno numerosi colleghi hanno chiesto informazioni su una trattenuta misteriosa, apparsa sui cedolini, con scadenza maggio.

Si tratta di una trattenuta risalente alla legge 335/1995 (riforma delle pensioni Dini) riguardante i dipendenti che godono del trattamento pensionistico retributivo, quello cioè ancora calcolato sostanzialmente sull'ultima retribuzione.

Cerchiamo di spiegare in modo semplice perché esiste quella trattenuta e perché non è uguale per tutti.

Nel lontano 1973, con il DPR 1092, venne varata una riforma delle pensioni migliorativa per i pubblici dipendenti; fino a quel momento la pensione veniva calcolata infatti fino all'ammontare massimo dell'80% dell'ultima retribuzione (con 40 anni di contributi).

Con DPR 1092/1973 la base di calcolo delle pensioni degli statali venne aumentata del 18%, cosicché con il massimo dell'anzianità (40 anni) la pensione veniva calcolata in ragione del 94.4% dell'ultimo stipendio (80% + 18% dell'80% = 94.4%).

Nel 1995 con la riforma Dini, legge 335/95, si sancì l'obbligo per i dipendenti statali di pagare i contributi pensionistici sulla maggiorazione del 18%, la trattenuta venne prima effettuata in un'unica soluzione, successivamente rateizzata in 5 rate da gennaio a maggio.

Resta da chiarire per quale motivo il debito previdenziale non sia uguale per tutti e perché esso stia diminuendo con il trascorrere degli anni.

Siccome la legge Dini aveva stabilito l'equiparazione al settore privato, nel senso che tutti gli emolumenti si sarebbero dovuti conteggiare ai fini pensionistici quindi anche il cosiddetto accessorio (retribuzione professionale docente e fondo d'istituto) allora vennero decise due cose:

1. l'accessorio viene computato ai fini pensionistici solo per la parte eccedente il 18% (tanto per bilanciare la generosità del 1973):

2. I contributi pensionistici pagati sull'accessorio vanno a diminuire il famoso debito previdenziale (siccome l'accessorio è variabile, questo spiega perché le trattenute si differenziano da collega a collega).

La materia è complicata spero di essere stato chiaro, nei limiti del possibile.

**R.D.M.**

# SUPPLENTI INESISTENTI

a cura di Giuliana Bagliani



Per tutto ciò che attiene alla tutela dei bambini e del loro diritto allo studio, spetta unicamente ai genitori chiedere provvedimenti, nel caso vengano lesi il diritto allo studio e il diritto alla regolarità del servizio scolastico e non sia pertanto garantito l'ordinato svolgimento delle lezioni. Anche in rapporto all'ultima Legge Finanziaria, deve essere data priorità alle spese necessarie ad assicurare quanto premesso, per **evitare l'interruzione del servizio pubblico** (art. 331 del codice penale).

In base alle disposizioni vigenti, per le **assenze** dei docenti della scuola primaria **fino a 5 giorni**, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di utilizzare prioritariamente, per le sostituzioni, gli insegnanti interni al plesso di servizio, per tutte le **ore di contemporaneità NON programmate** dal Collegio dei Docenti. Negli altri casi (assenze di docenti della scuola dell'infanzia, assenze dei docenti della primaria superiori a 5 giorni) **i Dirigenti Scolastici hanno il dovere-potere di conferire le supplenze**, come precisato anche dal direttore regionale del Friuli Venezia Giulia. Questo vale in base al generale potere organizzativo del Capo d'Istituto, che assolve la finalità dell'Istituzione scolastica di corrispondere alla domanda di istruzione degli studenti, titolari del diritto all'apprendimento costituzionalmente garantito. Per gli alunni diversamente abili, tale diritto è rafforzato dal diritto all'integrazione scolastica, anch'esso di derivazione costituzionale.

L'attuazione puntuale dei piani di studio annuali, programmati dal Collegio dei Docenti e che non dovrebbero subire contrazioni o rettifiche a seguito di assenze da parte dei docenti titolari di classe, soddisfa i diritti costituzionali suddetti.

Dal POF derivano pure gli orari settimanali e giornalieri delle lezioni, che vengono comunicati, per prassi e per evidenti ragioni organizzative, alle famiglie e agli alunni (quaderni/libri/materiali specifici/compiti domestici da portare a scuola). Modifiche ed adattamenti di tali orari, necessari per ragioni didattiche od organizzative, hanno d'abitudine comportato una corretta informazione alle famiglie degli alunni, soprattutto per mantene-

re la loro massima collaborazione con la scuola.

Sul mantenimento degli obiettivi indicati nel POF e della conseguente programmazione, la loro riduzione o ampliamento, gli insegnanti sono tenuti a relazionare ai rappresentanti di classe, nei **Consigli di Interclasse** (T.U., Parte prima, Titolo I, Capo I, Sez. I, Art.5, comma 8), organismo in cui "si esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione".

Secondo quanto premesso, si manca ai propri **doveri** di docente e si è in difetto, se non si mette a conoscenza delle famiglie il fatto che le lezioni sono state sospese e che c'è stata una cancellazione delle attività programmate, tanto più se ciò non è riconducibile a una singola eccezionale situazione di emergenza, ma ha una ripetitività tale da comportare inevitabilmente modifiche *in peius* nella formazione degli alunni. E' necessario anche indicare le motivazioni di tutto ciò: **la mancata nomina dei supplenti necessari**.

La comunicazione di tali situazioni andrebbe inviata al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio d'Istituto, alla RSU d'Istituto, ai genitori dei bambini ospitanti ed a quelli ospitati. Verso questi ultimi, tra l'altro, gli insegnanti assumono tutte le responsabilità civili e penali, senza neppure conoscerne i nominativi e senza avere a disposizione i recapiti telefonici del-

le loro famiglie.

Per queste necessità di accoglienza e di sorveglianza di alunni di altre classi sarebbe utile, a tutela di tutti, un ordine scritto da parte del Dirigente Scolastico, completo dei dati suddetti, indispensabili nei casi di emergenza.

Si ricordano i limiti numerici in base ai quali si sospende l'insegnamento e si attua la pura sorveglianza: più di 25 alunni nella scuola primaria, se appartenenti a classi parallele; più di 12 alunni se si tratta di classi non parallele (in questo caso si forma una pluriclasse); più di 28 alunni per la scuola dell'infanzia.

Sarebbe opportuno e corretto che le situazioni di criticità che si verificano in un *continuum* inarrestabile, per le già conosciute difficoltà di copertura finanziaria per le supplenze temporanee, fossero quindi comunicate dal singolo docente all'utenza ed all'Amministrazione scolastica. Sarebbero così possibili un monitoraggio ed una documentazione precisi del fenomeno, validi anche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le famiglie.

Suggeriamo di seguito un modello di comunicazione della **sospensione delle lezioni per l'impegno di sorveglianza**, causa l'assenza di colleghi e la mancata nomina di supplenti che li sostituiscono:

Al D.S. dell'Istituto .....  
 Al Presidente del Consiglio dell'Istituto .....  
 Ai genitori rappresentanti delle classi .....  
 Ai genitori dell'alunno/a .....  
 Alla R.S.U. dell'Istituto .....

Il/La sottoscritto/a insegnante ....., in servizio presso  
 codesta Istituzione scolastica

**informa**

che le lezioni delle seguenti discipline/attività educative: .....,  
 programmate per la giornata di ..... dalle ore ..... alle ore  
 .....

**NON sono state svolte,**

perché il/la sottoscritto/a è stata impegnato/a in attività di sorveglianza di n. ....  
 alunni della classe/delle classi .....

Distinti saluti

(data).....,

(firma).....

**Questa è una provocazione o l'unica alternativa reale al fallimento?**

**Supplenti senza stipendio!**

**E'** sempre più diffu-

so, a livello nazionale.

Finora alcuni hanno taciuto, in più o meno paziente attesa e tirando la cinghia; alcuni hanno protestato più o meno timidamente, soprattutto con le segreterie delle proprie scuole e molto spesso solo verbalmente, ma sempre tirando la cinghia di cui sopra.

Siamo ora giunti al punto in cui alle porte dei sindacati arrivano supplenti che hanno ricevuto l'ultima busta paga ormai nel mese di dicembre! Gennaio e febbraio sono stati a volte solo parzialmente retribuiti: soldi materializzati in virtù di quale formula magica? Giunti (o attinti..) da dove?



I dirigenti non hanno soldi per pagare le supplenze brevi. Fino a quando? Ciò non è noto. Il Ministero non manda tutti i soldi necessari. Non ci sono soldi.

Le soluzioni possibili?

- Attendere. Con retribuzioni assenti o parziali. Docenti precari a tutti gli effetti, anche remunerativi!
- Rivolgersi ad un avvocato. Che sosterrà ovviamente la legittimità della richiesta e supporterà nell'agire in giudizio. Sembra triste, e lo è, doversi rivolgere ad un legale perché il datore di lavoro = lo Stato!!! non paga lo stipendio; ma ahimè necessario.
- La bancarotta degli istituti scolastici. Alle aziende capita, se non riescono a pagare i dipendenti.
- Cercare di sopravvivere. Le aziende si ridimensionano, a volte, prima di dichiarare fallimento. Si potrebbe fare, ad esempio, **riducendo l'orario di insegnamento a tre ore giornaliere. Semplice, no?** Necessario per salvare questa istituzione così cara a tutti noi ma non abbastanza da poterla reggere col volontariato (forzato, per di più!).

Impossibile? Eppure nel Testo Unico delle leggi sulle scuole di ogni ordine e grado, Parte I, Titolo I, Capo V, l'articolo 12 recita che *“al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica...”*

Le apposite risorse non ci sono. I finanziamenti previsti a tal fine non arrivano.

E su come ciò sia realizzabile, siamo già stati illuminati dall'articolo 10 dello stesso T.U. al Capo I dello stesso Titolo (attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto). Il comma 3 dice infatti che *“il consiglio di circolo o di istituto (...) ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio...”*

Per l'appunto, nei limiti delle disponibilità.

Si tratta di una provocazione, d'accordo. Ma, e i soldi?

Contemporaneamente a questi eventi così gravi, scorrono fiumi di parole che criticano, analizzano, tagliuzzano e sezionano la qualità della scuola italiana. Qualcuno parla di insegnanti poco motivati, addirittura troppo pagati. Alcuni giudicano il lavoro dell'insegnante come un impegno part-time, perché le ore di insegnamento si concentrano quasi solo al mattino.

C'è un detto in voga tra i bucanieri che calza alla perfezione: “il primo che osa dirlo, lo impicco all'albero maestro!”

**Attività aggiuntive ed ore eccedenti**

**C**i capita di verificare come

nella pratica quotidiana vi sia una certa confusione riguardo alla terminologia con cui si indicano quelle prestazioni lavorative che non rientrano negli obblighi di servizio ma piuttosto in attività straordinarie e che nell'attuale CCNL sono nominate all'art. 28, il quale però rinvia al contratto precedente.

Proviamo ora a fare un po' di chiarezza ripescando dall'art. 25 del CCNL 26.05.99 alcune delle voci a noi utili:

#### **ATTIVITA' AGGIUNTIVE**

- Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.*
- Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa.*
- Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.*
- Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali. (...)*

Una prima distinzione va dunque fatta fra le ore AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO e quelle FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO.

□ Nella prima categoria rientrano tutte le attività svolte in presenza di alunni (tutta la classe o piccoli gruppi, ad esclusione della sostituzione dei colleghi assenti) che si svolgono in orario aggiuntivo rispetto all'orario di servizio dell'insegnante. Possono pertanto essere attività di recupero per alunni stranieri, per alunni in difficoltà (che si svolgono in orario pomeridiano) oppure attività particolari inerenti a progetti sportivi, espressivo-teatrali, musicali ecc. che richiedano la presenza degli insegnanti al di fuori del loro abituale orario di servizio, ad esempio nel giorno libero. Queste attività, rientranti nel POF, hanno un compenso orario pari a € 28,41 lorde. Eventuali pernottamenti

(Continua da pagina 5)

o trasferite per visite guidate o di istruzione invece ricevono un compenso forfetario e non orario.

□ Nella seconda categoria rientrano le attività di progettazione svolte dagli insegnanti nelle varie commissioni scelte e deliberate dal collegio dei docenti ed inserite nel piano annuale delle attività; la preparazione ed elaborazione dei progetti; le attività di referente, gli incontri per la legge 104/92 (per gli alunni certificati); il tutoraggio per tirocinanti o per insegnanti nell'anno di prova ecc. Questo tipo di prestazione prevede un compenso orario di € 15,91 lorde. Talvolta alcune delle sopraelencate attività ricevono un compenso forfetario (anche se quest'ultimo è più tipico del riconoscimento della flessibilità organizzativa – si veda in proposito l'articolo successivo).

Invece le **ORE ECCEDENTI** sono ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo che non gravano sul Fondo d'Istituto e sono disciplinate dall'art. 70 del CCNL 4.08.95.

Queste sono le ore che gli insegnanti mettono a disposizione per fare supplenze al di fuori ed in aggiunta al loro orario di servizio. Nella primaria sono retribuite all'ora in ragione di 1/87 dello stipendio tabellare in godimento all'interessato e solo nel caso in cui vengano effettuate.

Facciamo notare come vi sia una grande sproporzione fra l'entità del pagamento di un'ora di attività aggiuntiva di insegnamento (€ 28,41 sia pur lorde) e l'entità di un'ora eccedente (mediamente poco più di € 15 nette).

Dunque paradossalmente il contratto stabilisce che se un docente insegna un'ora curricolare su un'intera classe in sostituzione di una collega assente venga pagata quasi la metà rispetto ad un insegnante che svolge un'attività di recupero, magari per un piccolo gruppo di alunni, nel pomeriggio. Non solo, se quell'insegnante che si rende disponibile per svolgere l'ora eccedente deve provvedere a pagare la baby-sitter per i propri figli e il carburante per l'auto capiamo quanto possa rimanere in tasca di quel compenso considerando che ci sono baby-sitter o collaboratrici domestiche che chiedono anche di più. Viene dunque da chiedersi quale sia il valore dato al nostro lavoro di professionisti e se non sia il caso, proprio per una questione di principio, evitare di offrire la disponibilità fintanto che non ci sarà un contratto che riconosca un compenso più dignitoso per le ore eccedenti.

M.G.

## RSU: indicazioni

**D**a un incontro formativo per RSU tenutosi a Trieste, sono emersi alcuni

suggerimenti che riteniamo utili per tutte le RSU del SAM-Gilda, terminali associativi ed insegnanti.

L'avvocato ha offerto le sue specifiche competenze nell'indicare i comportamenti più corretti ed utili a garantire **trasparenza** nella scuola e nei rapporti con la controparte, cioè con i Dirigenti Scolastici. Si è raccomandato, in particolare, di formalizzare sempre con una **comunicazione SCRITTA** ogni richiesta da parte della RSU al D.S., utilizzando la Raccomandata con ricevuta di Ritorno, il fax o il timbro di ricevuta della Segreteria con il numero del Protocollo, da far apporre su una copia della lettera consegnata. E' indispensabile, infatti, **dimostrare l'avvenuta ricezione**, nel caso ci sia la necessità di mettere in mora il D. S. per qualche sua manchevolezza o scorrettezza, in modo da reprimere la sua eventuale condotta anti-sindacale che va dimostrata: è l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori a cui si fa riferimento, in questo caso. Ci sono state molte sentenze di **Giudici del Lavoro** che creano precedenti significativi e favorevoli ai lavoratori, ma si deve anche osservare che la Cassazione, come giudice di legittimità, ha emesso sentenze più restrittive ed è indispensabile, pertanto, documentare i fatti e presentare i ricorsi in breve tempo, quando la **condotta anti-sindacale è "in fieri"** e sta producendo ancora danno: l'attualità è determinante per la valutazione da parte del Giudice del Lavoro. Occorre quindi rivolgersi con immediatezza all'avvocato, che deve dare il via al ricorso; normalmente, queste decisioni incontrano la sensibilità del Giudice ed il procedimento è rapido.

All'interno del Contratto Integrativo d'Istituto è opportuno redigere **un protocollo** sulle relazioni sindacali, da utilizzare in caso di giudizio, poiché nel CCNL i termini per la contrattazione sono definiti vagamente come "congrui". Ad esempio stabilire, per gli aspetti più prevedibili, scadenze precise entro le quali dare **l'informazione preventiva** (cominciare subito dopo le iscrizioni degli alunni, che servono per richiedere l'organico di diritto; a giugno per le proposte di assegnazioni ai plessi e per tutto ciò che può servire al D.S. per predisporre il piano delle attività per l'anno scolastico che verrà) e quella **successiva** (a settembre, dopo il Collegio dei Docenti che stabilisce attività aggiuntive/i nominativi/compensi orari o forfetari impegnati, a fine giugno se ci sono avanzi che si possono ancora distribuire), ma si può anche inserire nel Contratto il termine entro il quale (5 giorni?) il D.S. convoca le riunioni RSU se richieste da uno/la maggioranza/tutti i componenti eletti.

Per quanto riguarda i compensi per la **flessibilità organizzativa e didattica**, data come possibilità e definita dalla legge sull'Autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR dell'8/3/1999), inizialmente beneficiata con un compenso, in base all'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che andava da 300.000 a 600.000 Lire annue lorde tabellari. L'art. 86 del CCNL in vigore mette **al primo punto** l'obbligo di retribuire, con il fondo d'Istituto (comma 2, paragrafo a), "la flessibilità organizzativa e quella didattica ... previste nella legge sull'Autonomia. Al personale docente ... spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto".

Molti, se non tutti gli insegnanti, avrebbero diritto a questo riconoscimento, in particolare per:

- 1) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati per l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni diversamente abili;
- 3) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;
- 4) l'orario scolastico distribuito su 5 giorni alla settimana con 4 - 5 rientri pomeridiani;
- 5) orari spezzati o a scacchiera;
- 6) servizio svolto a scavalco su più plessi scolastici;
- 7) insegnamento su più di n. classi.

Gli unici insegnanti che si vedrebbero esclusi da queste categorie sarebbero quelli assenti per più mesi nell'arco dell'anno scolastico, eppure in molte scuole non si considera assolutamente la possibilità di compensare ciò che si fa per davvero nella scuola durante le ore di insegnamento e si premiano soltanto le ore aggiuntive.

Giuliana Bagliani e Michela Gallina




## ENAM-accio

A cura di Giuliana Bagliani

**P**robabilmente per la prima volta, da quando l'E.N.A.M. è stato costituito nel 1947, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sospensione (temporanea) di tutte le prestazioni istituzionali, a partire dal 2 aprile u. s.

Le difficoltà in cui l'Ente è rimasto invischiato e che subisce perché ricade nelle restrizioni delle leggi finanziarie non sono state ovviate dal precedente Consiglio di Amministrazione e neppure quello attuale trova vie d'uscita risolutive. Mentre vi scrivo, si sta svolgendo a Chianciano un'assemblea straordinaria dei Presidenti e dei Segretari dei Comitati Provinciali per ricevere informazione sul bilancio dell'Ente, con la dichiarata intenzione - nell'attesa di soluzioni sostanziali - di ridurre le prestazioni, rivedendo le condizioni utili all'accesso ai benefici: ticket, modello ISEE invece che dichiarazione dei redditi, nuova modulistica, ecc.



A fronte di incassi mensili più che considerevoli, con prelievi obbligatori per legge (DLCPS 21 ottobre 1947 n. 1346 e successive

## Appropriazione indebita?

al mese di marzo 2007.

modificazioni ed integrazioni) ed effettuati sullo stipendio dei maestri a tempo indeterminato, l'E.N.A.M. dovrebbe offrire diverse forme di assistenza: sanitaria, scolastica, culturale, climatica e mutualistica. La più richiesta è quella che concede il rimborso parziale delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti.

Negli ultimi anni sono aumentate in modo esponenziale le domande ai Comitati Provinciali (per quanto di loro competenza) ed alla sede centrale di Roma.

In coincidenza temporale, a questa realtà derivante da vari fattori (aumenti generalizzati per l'Euro, stipendi che non vengono rinnovati e che non recuperano l'inflazione reale ...) si sono contrapposte la legge finanziaria n. 311 del 30/12/2004, che ha imposto limiti di spesa e il Decreto Bersani (n. 223 del 4/7/2006, convertito poi in legge), che ha disposto anche sanzioni pesantissime nel caso di sfioramento delle spese concesse.

È una situazione di stallo gravissima che rende nullo il lavoro dei Comitati Provinciali che, nel caso accolgano comunque le domande di assistenza, sono tenuti ad avvisare che le stesse dovranno essere riformulate usando un nuovo modulo e tenendo conto di nuove condizioni. Ma chissà quando ciò avverrà ... e comunque si tratterà senz'altro di una riduzione del contributo, rispetto alle regole in vigore fino

Il blocco della funzionalità dell'Ente, comunicata dal Presidente **Ciro Di Francia**, è di una gravità inaudita, soprattutto perché le trattenute mensili obbligatorie, sullo stipendio degli iscritti, continuano mensilmente e implacabilmente ... ed a ciò non corrisponde alcuna prestazione!

**Secondo il nostro parere, sospendere le prestazioni senza sospendere la trattenuta obbligatoria si potrebbe considerare un'appropriazione indebita da parte dell'ENAM, che viene meno ai suoi fini istituzionali**, e quindi la delibera del Consiglio di Amministrazione si configurerebbe quale reato: più di qualche iscritto potrebbe denunciarlo alla Magistratura.

Dopo aver considerato la situazione finanziaria dell'Ente e le conseguenze che ne sono derivate, il Comitato Provinciale di Trieste, riunitosi il 17 maggio, ha deliberato di autosospendersi dall'incarico; ha ritenuto che la decisione di interrompere le prestazioni istituzionali sia da considerarsi illegittima e gravemente lesiva degli interessi e dei diritti degli iscritti, derivati dallo Statuto dell'Ente. Considerando, inoltre, che non si prospettano risoluzioni in tempi brevi, è inutile che un Comitato Provinciale si riunisca, visto che non può erogare alcuna provvidenza. L'autosospensione durerà, secondo quanto deliberato a maggioranza, almeno fino a quando l'Ente si renderà nuovamente operativo e ri-prenderà le sue funzioni istituzionali.

## Ricorso vinto dalla nostra Federazione

### Sentenza del tribunale di Cassino annulla la trattativa condotta senza la Federazione Gilda-UNAMS.

"Illogica e illegittima". Così il giudice del lavoro del tribunale di Cassino, con la sentenza depositata il 7 maggio scorso, ha bollato la decisione del dirigente scolastico del II circolo di Cassino di escludere la federazione Gilda-Unams dalla contrattazione integrativa relativa all'anno scolastico 2006/2007. Un giudizio che accoglie il ricorso presentato dall'Avv. Verligieri per la Gilda di Frosinone, dichiara antisindacale la condotta del capo d'istituto e lo obbliga a ripetere la trattativa dalla quale il sindacato era stato ingiustamente estromesso.

Il dirigente scolastico aveva motivato la sua decisione sostenendo che la Gilda non aveva partecipato alla stipula del contratto nazionale per il quadriennio normativo 2002/2005 né a quella del primo contratto valido per il biennio economico 2002/2003. Una giustificazione smontata completamente dal giudice: nella sentenza, infatti, è sottolineato che, "in data 0-7.12.05, la Gilda Unams ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale secondo biennio economico relativo agli anni 2004/2005, essendo stata ammessa dall'Aran a partecipare, quale delegazione trattante, alle relative trattative" e che in una nota il ministero "preso atto di questa sottoscrizione, riconosce il diritto dei rappresentanti della Gilda a partecipare alle trattative nella contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica".

Secondo il tribunale di Cassino, il comportamento del dirigente scolastico è lesivo dei diritti della Gilda e, dunque, ha annullato la contrattazione integrativa, ordinando una nuova convocazione e l'ammissione del sindacato alle trattative.

(Roma, 17 maggio 2007 da comunicato stampa Gilda)





# Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



## Seggi elettorali e recuperi

Sono un collega delle elementari, quest'anno farò lo scrutatore di seggio nelle giornate di domenica e lunedì mattina, vorrei sapere cosa dice la normativa riguardo al recupero di queste giornate: avrò la possibilità di recuperare entrambi i giorni o solo il giorno festivo?

**Giulio P.**

*Caro Giulio, l'attività di scrutatore si svolge in esonero dal servizio e con intero trattamento economico per tutti i giorni necessari; al rientro potrai recuperare solo il giorno festivo (la domenica) e dovrai produrre un certificato di attestazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni.*

*Se sei interessato ad approfondimenti in merito, la materia è disciplinata dall'art. 35 del DPR 10.1.1957 n. 3 e dall'art.11 Legge 21.3.1990.*

## Certificati medici

Salve, sono un'insegnante di scuola elementare e ho bisogno di un chiarimento: devo assentarmi da scuola per dieci giorni per fare degli accertamenti medici. Come devo comportarmi con la certificazione?

E' sufficiente (data la legge sulla privacy n. 675 del 31/12/1996) un certificato del medico generico o devo presentare la certificazione giorno per giorno? grazie mille.

**Marta A.**

*Gentile collega,*

*è sufficiente un unico certificato di un medico da te scelto che indichi la sola prognosi (durata dell'assenza per salute) e non la diagnosi.*

*Sarai tenuta a rispettare le norme sulla presenza a domicilio durante il periodo di assenza: 10/12 17/19 (art. 17 CCNL 2002-05), salvo preventivo avviso alla scuola di uscite durante le fasce per visite o accertamenti documentabili.*

*Cordiali saluti.*

## Incontri 104 e funzione docente

Sono una vostra iscritta della primaria, il mio dirigente ha detto che gli incontri previsti per la L. 104/92 fanno parte della funzione docente, pertanto sono obbligatori e non vanno retribuiti con il Fondo d'Istituto. Io so invece che, in altre scuole limitrofe, quelle ore vengono riconosciute come aggiuntive e pagate € 15,91 ciascuna. Potreste per favore fare un po' di chiarezza e darmi dei riferimenti normativi?

**Chiara S.**

*Cara collega, la funzione docente, citata dal tuo dirigente è descritta all'art. 27 comma 2 dell'attuale CCNL e, come puoi tu stessa verificare, contempla i seguenti adempimenti individuali:*

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati
- rapporti individuali con le famiglie.

*Ora dovrebbe essere il tuo D.S. a spiegarci cosa c'entrino gli incontri della 104 con quanto sopra.*

*Gli incontri in oggetto in realtà non sono neppure obbligatori in quanto*

*appunto non trovano riscontro nel contratto, sono però opportuni. Pertanto rimangono da stabilire i criteri di partecipazione agli incontri: quanti e quali insegnanti, se a turnazione ecc. In ogni caso, siccome nessun lavoratore è tenuto a lavorare gratis, agiscono correttamente quelle scuole che, nella contrattazione d'Istituto, inseriscono anche la retribuzione degli incontri per la 104 tra le ore aggiuntive di non insegnamento. Se il vostro dirigente si rifiuta di pagarvele possiamo aprire un contenzioso.*

## Scuole speciali

Cari colleghi, scrivo per avere delucidazioni in merito alla mia situazione: avendo prestato servizio presso la scuola elementare parificata annessa all'istituto provinciale per audiolési "X" di Y, in qualità di docente incaricato al doposcuola dall' a.s. 1968/69 fino all' a.s. 1971/72, chiedo se, ai fini del trattamento di quiescenza, ho diritto alla maggiorazione di 1/3 dei suddetti servizi prestati in scuole speciali, come previsto dall'art. 63 della legge 312/1980.

Faccio presente che tutti i doposcuola sono stati autorizzati dal provveditorato agli studi di Y.

Fiducioso di un cortese e subitaneo riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

**Franco F.**

*Caro collega, purtroppo la risposta è negativa. I servizi di doposcuola non sono servizi scolastici, in merito vi sono state numerosissime pronunce giurisprudenziali, inoltre la supervalutazione dei servizi riguarda le scuole statali e non quelle parificate.*